

*Traduzione*¹

Accordo

recante modifica dell'Accordo del 29 gennaio 2010 relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein

Concluso l'11 luglio 2013

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° dicembre 2013

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo del Principato del Liechtenstein,

al fine di garantire l'esecuzione del Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

L'Accordo del 29 gennaio 2010² relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein è modificato come segue:

Art. 1 par. 2

2) La pertinente legislazione federale svizzera in materia di tasse ecologiche è menzionata nell'Allegato I del presente Accordo. L'Allegato II elenca la legislazione federale svizzera direttamente applicabile nel Liechtenstein in relazione alle tasse ecologiche. La Svizzera comunica al Liechtenstein per via diplomatica le modifiche della legislazione federale svizzera menzionata negli allegati.

Art. 2 par. 2

2) Le autorità competenti del Liechtenstein eseguono la legislazione in analogia alle competenze delle corrispondenti autorità dei Cantoni svizzeri, nonché le disposizioni sulla ripartizione e sull'utilizzo dei proventi sia nel campo della tassa sul CO₂ sia in quello delle sanzioni per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili.

¹ Dal testo originale tedesco (AS 2013 4031).

² RS 0.641.751.411

Art. 4 par. 1

1) I proventi delle tasse per il finanziamento di provvedimenti ambientali incassate sui territori dei due Stati contraenti e alla frontiera doganale sono versati in una cassa comune istituita dalla Confederazione svizzera.

Art. 5 par. 1

1) I proventi delle tasse ecologiche d'incentivazione incassati sui territori dei due Stati contraenti e alla frontiera doganale sono versati in una cassa comune istituita dalla Confederazione svizzera.

Art. 6 par. 1 e 2

1) I proventi della tassa sul CO₂ incassati nei territori dei due Stati contraenti e alla frontiera doganale sono versati in una cassa comune istituita dalla Confederazione svizzera.

2) Il Liechtenstein riceve ogni anno dalla cassa comune la quota calcolata secondo la formula che figura nell'Allegato III al presente Accordo. Eventuali differenze in base ai conteggi finali disponibili solo dopo la chiusura dei conti relativi all'anno di riscossione sono compensate con la quota dell'anno successivo.

Art. 7 Trasferimento a titolo compensativo di diritti statali di emissione per il periodo 2008–2012

1) Le autorità federali svizzere competenti attribuiscono diritti di emissione svizzeri alle imprese del Liechtenstein esentate dalla tassa sul CO₂ nel periodo 2008–2012. I relativi emolumenti e condizioni sono retti dalla pertinente legislazione federale svizzera.

2) Le autorità federali svizzere competenti registrano tutte le operazioni connesse con l'attribuzione di diritti di emissione svizzeri a imprese del Liechtenstein nonché la restituzione alle autorità federali dei diritti di emissione e dei certificati esteri. Tra le competenti autorità del Liechtenstein e le competenti autorità federali svizzere si procede ad un trasferimento a titolo compensativo dei diritti statali di emissione (Assigned Amount Units, AAU), qualora alla fine del periodo 2008–2012 risulti che le emissioni totali delle imprese del Liechtenstein esentate dalla tassa sul CO₂ per questo periodo differiscano dal totale dei diritti di emissione che la Svizzera ha attribuito loro.

*Inserire dopo l'articolo 7**Art. 7a* Certificati di riduzione delle emissioni e pagamento di sanzioni nel periodo 2013–2020

1) Nei casi in cui è prevista la consegna di certificati di riduzione delle emissioni per ottemperare parzialmente all'obbligo assunto nei confronti delle competenti autorità federali svizzere di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o per compensare una sanzione in caso di mancata osservanza di tale obbligo, le imprese

del Liechtenstein consegnano alle competenti autorità svizzere il numero necessario di certificati di riduzione delle emissioni.

2) Al termine del periodo 2013–2020 le competenti autorità federali svizzere trasferiscono alle competenti autorità del Liechtenstein tutti i certificati di riduzione delle emissioni che sono stati loro consegnati dalle imprese del Liechtenstein nel periodo 2013–2020 in parziale adempimento dell’obbligo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o per compensare una sanzione in caso di mancata ottemperanza a simile obbligo.

3) I certificati di riduzione delle emissioni corrispondono ad accrediti di emissioni secondo il diritto del Liechtenstein.

4) In caso di sanzione le imprese del Liechtenstein trasferiscono il relativo importo alle competenti autorità federali svizzere.

5) Al termine del periodo 2013–2020 le competenti autorità federali svizzere trasferiscono alle competenti autorità del Liechtenstein eventuali sanzioni che sono state corrisposte da imprese del Liechtenstein nell’ambito della tassa sul CO₂.

Art. 7b Conferme di riduzione delle emissioni nel Liechtenstein
per il periodo 2013–2020

Le imprese del Liechtenstein che si sono impegnate a ridurre le emissioni a effetto serra nel periodo 2013–2020 possono, analogamente alla corrispondente procedura per le imprese in Svizzera, richiedere alle competenti autorità federali svizzere conferme di ulteriori riduzioni delle emissioni.

Art. 8 Esercenti di impianti secondo la legge del Liechtenstein sullo
scambio di quote di emissioni

Le imprese del Liechtenstein le cui attività rientrano nel campo d’applicazione della legge del Liechtenstein sullo scambio di quote di emissioni (*Emissionshandels-gesetz*) non possono assumere nei confronti delle competenti autorità federali svizzere impegni volti a limitare le loro emissioni di CO₂. Se queste imprese forniscono le prove necessarie e presentano un attestato delle competenti autorità del Liechtenstein a conferma del fatto che le loro attività sono soggette all’obbligo di autorizzazione secondo la legge del Liechtenstein sullo scambio di quote di emissioni, l’Amministrazione federale delle dogane rimborsa loro le tasse che hanno già versato.

Inserire dopo l’articolo 8

Art. 8a Obbligo di compensazione per carburanti

1) Il Liechtenstein garantisce alla Svizzera l’adozione di misure i cui effetti corrispondano alle disposizioni in Svizzera per la compensazione di emissioni a effetto serra prodotte dall’utilizzazione a scopo energetico di carburanti fossili.

2) Quale base per il calcolo della quantità di emissioni di gas a effetto serra da compensare nel Liechtenstein sono prese in considerazione le emissioni di gas a effetto serra generate dalle quantità di carburanti fossili vendute nel Liechtenstein.

3) Nel calcolo delle quantità di emissioni di gas a effetto serra da compensare in Svizzera le competenti autorità federali svizzere tengono conto delle quantità di carburanti determinate secondo il capoverso 2.

Art. 2

Gli Allegati sono modificati come segue:

Allegato I

Allegato I

(Pertinente legislazione federale svizzera)

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01), articolo 32e capoversi 1 e 2, articolo 35a capoversi 1–8, articolo 35b capoversi 1–4, articolo 35b^{bis} capoversi 1–5, articolo 35c, articolo 54, articolo 61 capoverso 1 lettera i e capoversi 2 e 3, articolo 61a e articolo 62 capoverso 2.

Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (legge sul CO₂; RS 641.71), articolo 1, articolo 2 capoversi 1 e 2, articolo 3 capoverso 1, articolo 7 capoverso 1, articolo 10 capoverso 1, articoli 11–13, articoli 29 e 30, articolo 31 capoversi 1–3, 5 e 6, articolo 32 capoverso 1, articolo 33, articolo 36 capoverso 3, articolo 38, articoli 42–45, articolo 49.

Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTarSi; RS 814.681), articolo 1 lettera a, articolo 2, articolo 3 capoverso 1 lettere b–c, capoversi 2 e 3, articoli 4–8 e articolo 17 capoverso 1.

Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018), articoli 1–3, articolo 4 capoversi 1, 2 lettera b e 4, articoli 6–9b, articolo 9c capoverso 1, articoli 9d–9h, articoli 10–22b e allegati 1–3.

Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sull'olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (OHEL; RS 814.019), articolo 1, articolo 2 capoverso 1 e articoli 3 e 3a.

Ordinanza del 15 ottobre 2003 concernente la tassa d'incentivazione sulla benzina e sull'olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (OBDZ; RS 814.020), articolo 1, articolo 2 capoverso 1 e articoli 3 e 4.

Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (ordinanza sul CO₂; RS 641.711), articolo 1, articolo 2 lettere a–b, articolo 4, articoli 12 e 13, articoli 17–36, articoli 66–70, articoli 72–78, articolo 79 lettere a–c ed e–g, articoli 86–95, articolo 96 capoversi 1 e 2 lettera c, articoli 97–103, articoli 124–127, articolo 130 capoversi 1–3 e 6, articolo 133, articolo 134 capoverso 1 lettera a–b

numero 2, lettere c–d, capoverso 2, articolo 135 lettere b–e, articolo 139, articolo 141, articolo 144 nonché allegati 1, 2, 4, 7, 10 e 11.

Allegato II

Allegato II

(Legislazione federale svizzera direttamente applicabile)

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110)

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAf; RS 173.32).

Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0).

Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1), articolo 2 capoverso 1, articoli 3, 4, 6 e allegato 1 numero 32.

Ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente (OE-UFAM; RS 814.014), articoli 1–9.

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV; RS 741.511).

Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0), articolo 13.

Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Ordinanza sul CO₂), allegato 5.

Allegato III

Allegato III

(Formule di calcolo concernenti la tassa sul CO₂)

La quota spettante al Liechtenstein della cassa comune istituita conformemente all'articolo 6 capoverso 1 del presente Accordo è calcolata applicando la formula:

$$X_{FLi} = (E_{FL(i-1)} * AS_i) - VK_{CHi} - B_{RückFLi}$$

VK_{CHi} è calcolata applicando la formula:

$$VK_{CHi} = \frac{E_{FL(i-1)}}{E_{FL(i-1)} + E_{CH(i-1)}} * VA_i$$

Spiegazione delle abbreviazioni

i	anno
X _{FL i}	quota in franchi svizzeri della cassa comune di cui all'articolo 6 capoverso 1 spettante al Liechtenstein per l'anno i
E _{CH i}	emissioni di CO ₂ della Svizzera nell'anno i in tonnellate, secondo la statistica sul CO ₂ (valori non adeguati alle variazioni climatiche)
E _{FL i}	emissioni di CO ₂ del Liechtenstein nell'anno i risultanti dal consumo di combustibili fossili in tonnellate, secondo l'inventario dei gas a effetto serra
B _{Rück FL i}	importo complessivo (in franchi svizzeri e per l'anno i) dei rimborsi alle imprese esentate del Liechtenstein e agli esercenti degli impianti secondo la legge sullo scambio di quote di emissioni
VK _{CH i}	quota del Liechtenstein in franchi svizzeri dei costi amministrativi sostenuti dalla Svizzera nell'anno i
AS _i	aliquota della tassa nell'anno i in franchi svizzeri/tonnellata di emissioni di CO ₂
VA _i	indennizzo dell'onere assunto dalle autorità esecutive svizzere nell'anno i secondo l'articolo 30 dell'ordinanza svizzera sul CO ₂ nella versione dell'8 giugno 2007, (RU 2007 2915).

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'Amt für Umwelt (AU) si comunicano reciprocamente i valori concreti per ogni anno entro il 15 aprile dell'anno successivo.

Art. 3

Il presente Accordo entra in vigore non appena le parti si saranno comunicate la conclusione delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, l'11 luglio 2013.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Rita Adam

Per il
Governo del Principato del Liechtenstein:

Doris Frick

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

